

Codice A1103A

D.D. 12 novembre 2025, n. 1106

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 04/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste) - (Fasc. n. 00089716/2021 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g FOR/2021, acc. 2064/2025 - 2081/2025)



ATTO DD 1106/A1103A/2025

DEL 12/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 04/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste) – (Fasc. n. 00089716/2021 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g FOR/2021, acc. 2064/2025 – 2081/2025)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 532 del 02.07.2021 della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” Stazione di *omissis* carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente, all'epoca dell'accertamento, ad *omissis* (attualmente in Via *omissis*), in qualità di trasgressore (in concorso con altre persone per le quali si procede con separato provvedimento), nei confronti del quale con processi verbali nn. *omissis* elevati da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in Località *omissis* (mappali vari) nel Comune di *omissis*, in data 12.03.2021, è stato accertato quanto segue:

a) violazione dell'art. 13 e 20 della L.r. n. 4/2009 per “*taglio o danneggiamento di piante nel corso di interventi selvicolturali in violazione alle disposizioni del vigente Regolamento forestale, con conseguente conversione a ceduo delle fustaie, dei boschi a governo misto, dei cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai 40 anni*” - (p.v. n. 25/2021 – Foglio n. 4, mappali nn. 18 – 21 -24 – 26 e 29);

b) violazione dell'art. 14 della L.r. n. 4/2009, in combinato disposto con l'art. 4 del Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011) aver eseguito il sopra citato intervento selvicolturale in assenza di comunicazione semplice - (p.v. n. 27/2021);

c) violazione dell'art. 13 e 20 della L.r. n. 4/2009 per “*taglio o danneggiamento di piante nel corso di interventi selvicolturali in violazione alle disposizioni del vigente Regolamento forestale, con conseguente conversione a ceduo delle fustaie, dei boschi a governo misto, dei cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai 40 anni*” - (p.v. n. 28/2021 - Foglio n. 10, mappali nn. 215 - 218);

d) violazione dell'art. 14 della L.r. n. 4/2009, in combinato disposto con l'art. 4 del Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011) aver eseguito il sopra citato intervento selvicolturale in assenza di comunicazione semplice - (p.v. n. 32/2021);

e) violazione dell'art. 13 e 20 della L.r. n. 4/2009 per *“taglio o danneggiamento di piante nel corso di interventi selvicolturali in violazione alle disposizioni del vigente Regolamento forestale, con conseguente conversione a ceduo delle fustaie, dei boschi a governo misto, dei cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai 40 anni”* - (p.v. n. 35/2021 – Foglio n. 4, mappali nn. 113 – 115 – 117 – 255 – 256 – 257 . 258);

f) violazione dell'art. 20, c. 1, lett.b) della L.r. n. 4/2009 per *“inosservanza di taglio raso”* - (p.v. n. 38/2021 – Foglio n. 4, mappali nn. 113 – 115 – 117 – 255 – 256 – 257 . 258);

g) violazione dell'art. 13 della L.r. n. 4/2009, in combinato disposto con l'art. 32 del Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011) per *“inosservanza del divieto di arrecare danni al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale”* - (p.v. n. 41/2021 - mappali nn. 113 – 115 – 117 – 255 – 256 – 257 . 258).

Constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni;

preso atto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 né che lo stesso abbia presentato nei termini degli scritti difensivi e/o abbia fatto istanza di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981;

preso atto che per i soli processi verbali nn. 35 – 38 e 41 di cui alle lettere e), f) e g) si ritiene corretta l'applicazione del cosiddetto concorso formale di illeciti amministrativi di cui all'art 8 della Legge 689/1981 che si verifica quando con una sola azione (o omissione) si commettono più violazioni della stessa o di diverse disposizioni sanzionatorie; circostanza questa che comporta, per i verbali citati, l'applicazione, in sede di quantificazione della sanzione, del criterio (più favorevole al trasgressore) del cumulo giuridico;

visti in particolare gli artt. 13, 14 e 20 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con gli articoli del Regolamento forestale sopra richiamati, come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. a), c) comma 1 , lett. c) e d) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

evidenziato altresì che, secondo il disposto dell'art. 5 della Legge 689/1981 (“Concorso di persone”), “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta”;

tenuto altresì conto dell'art. 11 della citata legge 24.11.1981, n. 689 in base al quale, in sede di quantificazione della sanzione, si ha riguardo, tra le altre cose, alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze nonché alla personalità e, se note, alle condizioni economiche del trasgressore; elemento quest'ultimo che, nel caso di specie, pur in assenza di qualsivoglia difesa da parte del trasgressore, giustifica un non aggravamento (anzi una riduzione), in questa sede, delle relative sanzioni;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016

“Disciplina del sistema dei controlli interni” art. 6, comma 2, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 663/2025 e 661/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	2064/2025	Sanzione
39580/2025	2081/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

a) in euro 3.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla

lett. a);

b) in euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. b);

c) in euro 10.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. c);

d) in euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. d);

e) in euro 7.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. e), f) e g) in applicazione del criterio del cumulo giuridico sopra richiamato;

ed in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis*, in qualità di trasgressore, di pagare la somma complessiva di **Euro 21.560,61** di cui Euro 21.500,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti